

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 930-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° marzo 2023 (v. stampato Senato n. 462)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° marzo 2023*

(Relatore: **LAMPIS**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato). L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 930.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 930 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 24 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di disporre misure urgenti per le attività di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile », di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), e di velocizzare l'impiego delle risorse stanziare per far fronte agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità della disposizione di cui all'articolo 3-*duodecies* che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione di tutti gli investimenti per il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in un altro caso previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; la norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata in sede referente; la norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa; in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera

prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 2 febbraio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

considerato che:

il decreto-legge reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo in particolare:

misure di semplificazione per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1);

la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo (art. 1-*bis*);

l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 2);

una norma di interpretazione autentica che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, anche per i titolari dell'Ufficio, nonché la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e degli eventi sismici 2016-2017, nonché degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati nel decreto-legge 189 del 2016 (art. 3);

misure economiche a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (artt. 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*);

la proroga all'anno scolastico 2028/2029 della facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017 (art. 3-*novies*);

la stabilizzazione del personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (art. 3-*decies*);

specificazioni in relazione alle misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione *post*-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in favore dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché dei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri (art. 3-*duodecies*);

il provvedimento d'urgenza interviene poi in materia di protezione civile, prevedendo:

la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (art. 3-*terdecies*);

ulteriore finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art. 4);

misure sulle procedure di approvazione degli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche (art. 5);

il potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia (art. 5-*bis*);

l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile (art. 5-*quater*);

la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise (art. 5-*quinquies*);

il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 (art. 5-*sexies*);

rilevato che:

sotto il profilo dei presupposti della necessità e urgenza:

il provvedimento risponde a: la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016; l'urgenza di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile » per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022;

sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

su tale competenza la Corte costituzionale ha rilevato che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018) il legislatore statale « ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico » (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) e che lo Stato « è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992 » (sentenza n. 284 del 2006);

con riferimento alle singole disposizioni, rilevano anche le materie di competenza legislativa statale: ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

per quanto riguarda le questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici,

l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano « una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall'altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, « appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e incrocia altresì la materia governo del territorio » e che pertanto « la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni » (sentenza n. 246 del 2019);

in tale cornice si inseriscono le disposizioni del comma 1 dell'articolo 3-*undecies*, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, e dell'articolo 5-*bis*, il quale prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di accertata e perdurante inerzia dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni;

sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:

l'adozione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (sentenza n. 70 del 2020);

le previsioni di stabilizzazioni del personale di cui agli articoli 3, comma 2-*bis*, e 3-*decies*, richiamano la previsione costituzionale di all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

in merito la Corte costituzionale ha evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa e pertanto le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006);

la Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando

che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004);

la Corte costituzionale ha poi chiarito che è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione, che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza n. 225 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 930 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, recante Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

preso atto che l'articolo 3-*novies* del decreto-legge, introdotto al Senato, modifica l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

considerato che dette modifiche estendono all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di

derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR n. 81 del 2009 nelle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità che in fase attuativa le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano applicabili, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (C. 930 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

condivise la finalità del provvedimento, che intende accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica e la ripresa economica nelle aree colpite da eventi sismici;

preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza dalla XI Commissione, il provvedimento reca prevalentemente disposizioni volte a far fronte alle esigenze di personale per le attività di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e per lo svolgimento delle funzioni della protezione civile, anche attraverso la stabilizzazione del personale che abbia maturato un'adeguata esperienza e la proroga dei contratti a termine;

segnalato, in particolare, che l'articolo 1-*bis*, sostituendo il comma 7-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, già stabilita a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, prevedendo altresì che tale riserva operi a favore, oltre che degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, come previsto dalla normativa vigente, anche delle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

osservato che l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica riferita all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa;

preso atto che il comma 2 del medesimo articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibile estensione, anche mediante rinnovo, dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario incaricato della ricostruzione nei medesimi territori mediante convenzioni con società a controllo pubblico;

osservato che il comma 2-*bis* del medesimo articolo 3, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione attraverso l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata, reca modifiche alla disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per

la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei richiamati eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002, riguardanti in via principale la provincia di Campobasso, e del 2012, riguardanti la pianura padana emiliana e altri territori, o presso la regione e gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel cratere del sisma del 2016-2017;

preso atto che l'articolo 3-*decies* disciplina la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, prevedendo che ad essa si provveda, coerentemente con la normativa di carattere generale in materia, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e stabilendo termini più ampi per la maturazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle procedure di stabilizzazione;

segnalato che l'articolo 3-*terdecies* proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico;

rilevato che l'articolo 5-*quater* prevede una specifica autorizzazione di spesa, riferita al triennio 2023-2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della « Commissione grandi rischi »;

considerato che l'articolo 5-*quinquies* prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA



19PDL0026470